SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1229-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE AJELLO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 maggio 1978
(V. *Stampato n.* **1528**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Commercio con l'Estero

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 maggio 1978

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè 1976, adottato a Londra il 3 dicembre 1975

Comunicata alla Presidenza il 18 luglio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo di cui tratta il disegno di legge è stato predisposto dal Consiglio dell'organizzazione internazionale del caffè (ICO) in previsione della scadenza del precedente accordo del 1968.

L'Italia lo ha firmato il 27 luglio del 1976 e noi siamo chiamati a pronunciarci sulla sua ratifica a due anni di distanza, quando l'Accordo ha già consumato un terzo della sua vita. Esso infatti ha la durata di sei anni, e dopo quattro anni il Consiglio dell'ICO potrà decidere se prorogarlo senza modifiche oppure rinegoziarlo.

Vale la pena di cogliere l'occasione per sottolineare ancora una volta la necessità di predisporre gli strumenti di ratifica degli Accordi internazionali con maggiore tempestività. L'Accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 1976 perchè, a tale data, almeno venti membri esportatori che disponevano di almeno l'80 per cento dei voti dei membri esportatori e almeno 10 membri importatori che disponevano di almeno l'80 per cento dei voti spettanti complessivamente ai membri importatori, avevano depositato gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, soddisfacendo le condizioni previste dall'articolo 61 dell'Accordo stesso.

Appare evidente che se fosse dipeso dall'Italia o se tutti gli altri Paesi si fossero comportati come l'Italia, l'Accordo attenderebbe ancora di entrare in vigore con grave pregiudizio di tutti i contraenti a cominciare dall'Italia.

Venendo al merito dell'Accordo, esso divide il mercato mondiale del caffè in due aree: « area dei Paesi membri » e « area dei paesi non membri » e riserva alla prima delle condizioni di favore sia per quanto riguarda i contingenti di esportazione sia per quanto riguarda i prezzi.

Gli scopi che l'Accordo si prefigge possono essere così sintetizzati:

a) equilibrare in modo durevole la produzione e il consumo del caffè attraverso un meccanismo che garantisca ai consumatori un approvvigionamento sufficiente a prezzi equi e ai produttori sbocchi di vendita costanti e prezzi remunerativi;

b) evitare fluttuazioni eccessive dell'offerta mondiale, delle scorte e dei prezzi, pregiudizievoli ai produttori come ai consumatori;

c) contribuire a valorizzare le risorse dei Paesi produttivi, ad aumentare il loro tenore di vita e ad inalzare i livelli di occupazione.

d) promuovere il consumo del caffè;

e) favorire la cooperazione internazionale nel campo dei problemi mondiali del caffè.

Appaiono evidenti le ragioni specifiche per cui l'Italia ha interesse a sottoscrivere questo Accordo su di un prodotto di cui fa largo consumo.

A queste ragioni nazionali ne va aggiunta una di ordine comunitaria, dato che tutti i paesi della CEE hanno sottoscritto l'Accordo. Se l'Italia dovesse restare fuori, si dovrebbe instaurare all'interno della Comunità un doppio mercato del caffè che turberebbe le regole di funzionamento del mercato comunitario.

Ma c'è ancora una ragione sulla quale desidero particolarmente porre l'accento, e che è stata opportunamente sottolineata dal Governo in sede di Commissione affari esteri della Camera.

Questo Accordo, pur settoriale e limitato, si iscrive in maniera corretta nel quadro del-

la cooperazione fra paesi ricchi e paesi poveri e quindi nel « dialogo Nord-Sud ».

Esso corrisponde, almeno in parte, ad una delle richieste più importanti del gruppo dei 77, tendente appunto alla stabilizzazione dei prezzi delle materie prime attraverso la stipulazione di accordi per prodotti e l'erogazione di un fondo comune.

Si tratta di un primo passo; siamo ancora allo stadio della stipulazione di accordi. Il problema del Fondo comune si presenta più complesso, come pure gravi difficoltà si incontrano per soddisfare le altre richieste relative all'indebitamento, al trasferimento di tecnologie, all'aiuto finanziario, alle misure speciali in favore del quarto mondo.

Tutti riconoscono la necessità di incrementare la cooperazione internazionale; purtroppo ancora pochi sono disposti ad accettare che il rapporto tra paesi ricchi e paesi poveri evolva dalla concezione assistenziale verso un cocetto più equilibrato di *partnership,* in cui entrambi gli interlocutori siano posti su un piano di parità.

L'Accordo su cui siamo chiamati a pronunciarci, seppure settoriale e limitato, si muove in questa direzione ed anche per questo raccomando agli onorevoli colleghi un voto favorevole al disegno di legge di ratifica.

AJELLO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sul caffè 1976, adottato a Londra il 3 dicembre 1975 e aperto alla firma a New York dal 31 gennaio al 31 luglio 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 61 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1977 e 1978, valutato, rispettivamente, in lire 55 milioni e in lire 65 milioni, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.